

Regolamento del bilancio partecipativo

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Definizione e finalità

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, il Comune di Bovolone assume tra i metodi della propria azione amministrativa, la partecipazione, valorizzando gli apporti propositivi attuativi ed anche operativi dei cittadini singoli o associati, dei gruppi sociali e delle organizzazioni di volontariato nonché promuovendo la costituzione di istituti di rappresentatività locale.

Al fine quindi di assicurare la partecipazione dei cittadini nelle decisioni amministrative, il Comune di Bovolone istituisce il Bilancio partecipativo, quale forma di consultazione relativamente alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell'Ente. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, e rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, e da parte dell'amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni in alcuni settori della vita amministrativa.

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di bilancio del Comune di Bovolone come previsto dall'art. 9-ter dello statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 18 luglio 2013.

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate dall'art. 9 ter dello Statuto Comunale nell'ambito dei seguenti settori di intervento: sociale, educativo/scolastico, ambientale, con la presentazione di appositi progetti.

A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente in tempo utile, di norma entro il mese di febbraio, l'importo complessivo di spesa da stanziare nel bilancio di previsione, del quale l'Assemblea pubblica indicherà, in modo non vincolante, la specifica destinazione. Unitamente all'importo, il Consiglio Comunale potrà esprimere criteri e priorità nell'ambito delle destinazioni stabilite.

Art. 3 - Soggetti proponenti e aventi diritto di partecipazione

La possibilità di esprimere progetti, contributi e proposte è libera e riguarda tutti i cittadini, mentre la valutazione dei contributi e delle proposte è riservata all'Assemblea pubblica del bilancio partecipativo. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bovolone.

Nelle diverse pratiche di partecipazione disciplinate dal presente regolamento deve essere prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e precisi le modalità in cui i dati personali vengono utilizzati.

I progetti, proposte e contributi acquisiti nell'ambito del processo di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell'associazione o ente che li ha presentati, previo consenso dell'interessato.

Capo II Procedura partecipata

Art. 4 - Fasi della partecipazione

Il procedimento del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

- a) **AVVIO ITER DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.** Come previsto all'art. 2, il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente in tempo utile, di norma entro il mese di febbraio, l'importo complessivo di spesa da stanziare nel bilancio di previsione. Unitamente all'importo, il Consiglio Comunale potrà esprimere criteri e priorità nell'ambito delle destinazioni individuate dallo statuto.
- b) **RACCOLTA PROGETTI E INIZIATIVE.** Sulla base dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio Comunale, l'ufficio comunicazione, in collaborazione con l'ufficio comunale competente per materia, invita i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le strutture pubbliche presenti sul territorio, individuate in base a criteri di competenza, a presentare progetti o altre proposte di interventi, nei limiti delle destinazioni previste dallo statuto e delle altre indicazioni fornite dal Consiglio. Tale fase ha una durata minima di trenta giorni e massima di sessanta giorni. I progetti raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte di una

commissione composta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dal Segretario Generale, dal Responsabile del servizio economico-finanziario e dal Responsabile del servizio competente per materia, vengono pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e sottoposti alla valutazione da parte dell'Assemblea pubblica.

- c) **ASSEMBLEA PUBBLICA.** L'organizzazione dell'Assemblea pubblica è pubblicizzata con apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, contenente l'indicazione delle modalità di svolgimento e di ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. Dell'organizzazione dell'Assemblea è data informazione anche su almeno un quotidiano e un periodico a diffusione locale, il tutto in ogni caso senza oneri a carico del Comune. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato. All'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea provvedono i dipendenti individuati dal Segretario Generale nell'ambito degli uffici demografici, affari generali, ragioneria, Polizia locale, oltre a quelli interessati per materia. All'atto dell'identificazione e dell'ammissione all'Assemblea, viene consegnata a tutti i cittadini la scheda elettorale con il timbro del Comune. Quindi i partecipanti all'Assemblea, dopo l'illustrazione dei progetti o della proposte sottoposte al bilancio partecipativo, potranno esprimersi a mezzo di scheda di voto con una sola preferenza. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente la documentazione di tutto il bilancio partecipativo con l'esito dell'Assemblea, che sarà trasmesso agli organi comunali (Consiglio e Giunta) per le valutazioni di competenza. Poiché la destinazione decisa dall'Assemblea pubblica non è vincolante, nell'assunzione degli atti successivi l'organo comunale competente è tenuto, qualora intenda discostarsi dalla decisione dell'Assemblea, a motivare tale scelta, prendendo eventualmente in considerazione i progetti seguenti nella graduatoria in base al voto dell'Assemblea.
- d) **MONITORAGGIO.** Costituisce il livello di partecipazione finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai progetti presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'Amministrazione assicura la più ampia trasparenza rispetto all'attuazione dei progetti nell'ambito del bilancio partecipativo. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compresi i progetti presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter, sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale del Comune.

Art. 5. - Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo. La conclusione dell'iter del bilancio partecipativo e la destinazione delle somme stanziare nel bilancio deve avvenire, di norma, entro la fine dell'esercizio finanziario di imputazione.

Art. 6 - Suddivisione in aree territoriali

Ai fini della procedura del bilancio partecipativo, il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono anche coincidere con le contrade esistenti.

Art. 7 - Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale:

- favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale;
- si impegna a rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel bilancio annuale;
- promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capo III **Norme finali**

Art. 8 – Giornate della Trasparenza

L'Assemblea pubblica del bilancio partecipativo può essere la forma di organizzazione anche della Giornata della trasparenza.

Art. 9 - Revisione del regolamento

Le procedure riportate nel presente regolamento hanno natura sperimentale, data la continua evoluzione del percorso partecipativo. Pertanto il Consiglio comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente Regolamento sarà soggetto a valutazione e revisione dopo il primo anno di applicazione, dopodiché potrà essere soggetto periodicamente a revisione.